

ACCORDO INTEGRATIVO DI CONVENZIONE

tra le Parti

- **Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.** (c.f. e p.i. 05779661007), con sede in Roma, Viale E. Galbani n.70, di seguito denominata per brevità anche “Terna”

e

- **Rete s.r.l. con socio unico** (c.f., p.iva e iscrizione Registro Imprese di Roma n.06132641009) con sede in Roma, Viale E. Galbani n.70, società soggetta alla direzione e coordinamento del socio unico Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., di seguito denominata per brevità anche “Rete”

rappresentate da in qualità di.....giusti poteri conferiti con atto del Notaio di seguito denominate anche “*le Società*”

e

- il **Comune di Bologna** (p.iva n.01232710374) con sede in Bologna, Piazza Maggiore n.6, rappresentato da nella qualità di

di seguito denominato anche “*il Comune*” o “*l’Ente*”

tutte, congiuntamente, anche “le Parti”

PREMESSO che

- il Comune di Bologna intende realizzare, nel pubblico interesse, un piano di iniziativa pubblica per un nuovo comparto denominato “R5.3 Bertalia Lazzeretto”, e a tal fine, ha richiesto a Terna Rete Italia S.p.A., con nota prot. 299030/2014 del 17.01.2014 (prot. TRISPANE/A20140006178), uno Studio di Fattibilità per l’interramento di tratti di alcuni elettrodotti in linea aerea, all’epoca di proprietà di Terna Rete Italia s.r.l e di Rete s.r.l., interferenti con il citato piano di iniziativa pubblica;
- il 22 dicembre 2016, tra il Comune di Bologna, Terna Rete Italia s.r.l. e Rete s.r.l. è stata, quindi, sottoscritta una convenzione (nel seguito anche “la Convenzione”) per la progettazione e realizzazione di alcune varianti in cavo interrato ai seguenti elettrodotti:

- elettrodotto doppia terna “Martignone – Battiferro” n.23.737 e 23.758 (all’epoca di proprietà di Terna Rete Italia s.r.l., e attualmente di proprietà di Terna S.p.A.);
- elettrodotto doppia terna “CP Calderara - S.Viola RT” / “Crevalcore RT - S.Viola RT” N. 23.108 e 23.006 (di proprietà Rete s.r.l.);
- elettrodotto doppia terna “S.Viola RT - Imola RT” / “S.Viola RT – Beverara RT” 23.027 e 23.053 (di proprietà di Rete s.r.l.)

per la risoluzione delle interferenze con il progetto edilizio del comparto “Bertalia-Lazzaretto”;

- successivamente alla stipula della Convenzione, con atto in data 14 marzo 2017, Terna Rete Italia s.r.l., società soggetta alla direzione e coordinamento del socio unico TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., è stata fusa per incorporazione in Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., che è, pertanto, subentrata nei diritti e negli obblighi derivanti dalla Convenzione in capo a Terna Rete Italia s.r.l.;
- TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., costituita in attuazione del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 (decreto Bersani) sul riassetto del settore elettrico, è proprietaria di gran parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (nel seguito RTN), nonché, a far data dal 1.11.2005, titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto del Ministero delle attività produttive del 20.4.2005;
- Rete s.r.l. società soggetta alla direzione e coordinamento del socio unico TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., è proprietaria di linee e stazioni elettriche ad Alta Tensione facenti parte della RTN;
- Terna Rete Italia S.p.A, società soggetta alla direzione e coordinamento del socio unico TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in virtù dei contratti intersocietari stipulati tra le società del gruppo TERNA, eseguirà direttamente o tramite i propri appaltatori tutte le attività oggetto del presente accordo integrativo di convenzione; in virtù degli stessi contratti, tutte le attività di studio e progettazione preliminare per la definizione del progetto di variante, sono state svolte dalla medesima società;
- in accordo con le previsioni della Convenzione, il Comune di Bologna ha corrisposto gli importi previsti all’art. 6, comma 5, lettera a) della Convenzione nei termini di seguito indicati, importi tutti al netto di IVA essendo il Comune soggetto al regime dello split payment:

- in favore di Terna (nel frattempo succeduta a Terna Rete Italia s.r.l.):
euro 1.711.200,00 in data 31/07/2017;
 - in favore di Rete:
euro 1.382.700,00 in data 17/07/2017;
ed euro 1.376.700,00 in data 17/07/2017
- sempre in accordo con le previsioni della Convenzione, Terna e Rete hanno consegnato al Comune di Bologna, a garanzia delle obbligazioni assunte, le fidejussioni bancarie previste all'articolo 6, comma 6, lettera i) della Convenzione:
 - garanzia bancaria n. 4801-17 da parte di Terna a favore del Comune, per l'importo di € 2.087.664,00 (€ 1.711.200,00 + IVA);
 - garanzia bancaria n. 4802-17 da parte di Rete a favore del Comune, per l'importo di € 3.366.468,00 (€ 2.759.400,00 + IVA);
 - Terna Rete Italia S.p.A. ha, quindi, avviato le attività di progettazione definitiva delle varianti per l'inoltro dell'istanza di autorizzazione;
 - nel frattempo, per sopravvenute esigenze di alimentazione dei carichi elettrici nell'area della città di Bologna, in particolare in relazione all'area "Tecnopolo", è stato definito un complesso di interventi di sviluppo e riassetto della Rete di Trasmissione Nazionale, che interessano, tra l'altro, i tratti delle linee doppia terna "CP Calderara - S.Viola RT" / Crevalcore RT - S. Viola RT" (Rete s.r.l.) e "S.Viola RT - Imola RT" / "S.Viola RT – Beverara RT" (Rete s.r.l.) oggetto della Convenzione;
 - come previsto dall'articolo 4, comma 6, della Convenzione, Terna ha, pertanto, comunicato al Comune che i predetti interventi di sviluppo e riassetto avrebbero coinvolto le linee oggetto della Convenzione e che, in particolare, avrebbero comportato la demolizione, nel tratto interessato dalle varianti oggetto della Convenzione, degli elettrodotti doppia terna "CP Calderara - S.Viola RT" / Crevalcore RT - S. Viola RT" e "S.Viola RT - Imola RT" / "S.Viola RT – Beverara RT", di proprietà Rete;
 - con nota prot P20190024297-02/04/2019, Terna Rete Italia S.p.A. ha, quindi, proposto al Comune di procedere ad una revisione della Convenzione che tenga conto delle nuove previsioni del Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale e

ridefinisca conseguentemente le nuove modalità di realizzazione delle tre varianti oggetto della Convenzione;

- il Comune di Bologna, con nota prot 164247 / 2019 del 09/04/2019, preso atto delle nuove previsioni di sviluppo della RTN, ha comunicato di condividere la necessità di addivenire ad una revisione della Convenzione che definisca le nuove modalità realizzative delle varianti e ridefinisca conseguentemente i termini e le tempistiche previste dalla Convenzione;

- dalle successive analisi e valutazioni svolte congiuntamente dalle Parti è emersa, in particolare, la possibilità di realizzare la variante in cavo interrato all'elettrodotto doppia terna "Martignone –Battiferro" (n.737 e 758) secondo un nuovo progetto e la possibilità di sostituire le varianti in cavo previste dalla Convenzione per gli elettrodotti in doppia terna "CP Calderara - S.Viola RT" / "Crevalcore RT - S.Viola RT" e "S.Viola RT - Imola RT" / "S.Viola RT – Beverara RT" (tutti di proprietà di Rete) con delle varianti aeree ai medesimi elettrodotti, con modifica del tracciato, che consentano, nelle more dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo, lo sviluppo di taluni lotti nell'ambito del comparto urbanistico Bertalia-Lazzaretto;

- in esito a quanto sopra le Parti hanno, pertanto, condiviso la necessità di addivenire alla stipula del presente accordo integrativo (nel seguito, anche l'"Accordo integrativo"), a modifica della Convenzione sottoscritta;

TUTTO CIO' PREMESSO

e facendo seguito a quanto intercorso, le Parti, come sopra individuate e rappresentate, a modifica ed in sostituzione di quanto previsto nella Convenzione di cui in premessa, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo integrativo

Le premesse e gli allegati sotto elencati costituiscono parte integrante del presente atto, il cui oggetto è la progettazione, autorizzazione e realizzazione delle varianti descritte

nell'elaborato DUDX17061B858022 allegato al presente Accordo integrativo, nonché la dismissione e rimozione delle opere elettriche attualmente presenti ed in esercizio.

In particolare, la nuova definizione degli interventi di variante agli elettrodotti comprende:

- una variante in cavo interrato dell'elettrodotto aereo doppia terna 132 kV Martignone-Battiferro, di proprietà Terna S.p.A., nel tratto compreso tra il sostegno 42 e la CP Battiferro (nel seguito "Variante in cavo interrato A");
- una variante aerea dell'elettrodotto aereo doppia terna 132 kV "CP Calderara - S.Viola RT / Crevalcore RT - S.Viola RT" di proprietà Rete, con modifica di tracciato nel tratto compreso tra i sostegni 11/Bis e 13a (nel seguito "Variante aerea B");
- una variante aerea dell'elettrodotto doppia terna 132 kV "S.Viola RT - Imola RT / S.Viola RT – Beverara RT", di proprietà Rete, con modifica di tracciato nel tratto compreso tra i sostegni 12/Bis e 14a (nel seguito "Variante aerea C").

E' inteso tra le Parti che le predette varianti aeree con modifica del tracciato (Variante aerea B e Variante aerea C), che potranno essere realizzate solo dopo il completamento dei lavori relativi alla Variante in cavo interrato A, sono finalizzate a consentire lo sviluppo di taluni lotti nell'ambito del comparto urbanistico Bertalia-Lazzaretto, nelle more dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo della RTN, al completamento dei quali saranno demoliti gli elettrodotti Rete nei tratti di interesse.

Articolo 2 – Obblighi delle Società

Le Società si obbligano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad eseguire le seguenti attività, che, per effetto di separati accordi intersocietari, saranno svolte in toto e per conto delle stesse da Terna Rete Italia S.p.A. :

- a) progettazione definitiva delle singole varianti, compresi rilievi, definizione del percorso, sondaggi, ecc., invio del relativo progetto al Comune e predisposizione di ogni documentazione necessaria ai fini autorizzativi;
- b) previa accettazione del progetto definitivo da parte del Comune, presentazione delle istanze di autorizzazione e svolgimento del relativo iter, sino all'ottenimento dei necessari provvedimenti di autorizzazione;

- c) progettazione esecutiva degli interventi in variante e realizzazione degli stessi, comprese tutte le opere civili e le eventuali fondazioni speciali che si rendessero necessarie secondo lo stato dei luoghi;
- d) direzione lavori/sorveglianza cantieri;
- e) collaudo tecnico e attivazione delle linee in variante;
- f) demolizione delle opere elettriche previste nel progetto di variante.

Articolo 3 – Tempistiche attività delle Società

Le Società si impegnano a svolgere le suindicate attività secondo la tempistica di seguito indicata.

Variante in cavo interrato A

- a) inoltro dell'istanza di autorizzazione unica ex D.L. 239/2003 agli Enti autorizzanti del progetto entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo integrativo e previa accettazione del medesimo progetto da parte del Comune;
- b) inizio delle attività di realizzazione della "Variante in cavo interrato A" entro e non oltre 12 mesi dalla emissione dei relativi provvedimenti di autorizzazione e dal pagamento della quota di cui all'articolo 6, punto 1.b); l'inizio dei lavori sarà comunque subordinato anche al preventivo pagamento della quota di cui all'articolo 6 punto 1.c) e alla costituzione con atto notarile di tutte le necessarie servitù di elettrodotto;
- c) conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo tratto di linea in cavo della "Variante in cavo interrato A", collaudo tecnico e attivazione entro e non oltre 12 mesi dall'inizio dei lavori;
- d) demolizione del corrispondente tratto aereo esistente e completo ripristino delle aree entro e non oltre 90 giorni dall'attivazione di cui sopra;

Variante aerea B e Variante aerea C

- e) inoltro dell'istanza di autorizzazione semplificata con Denuncia di Inizio Attività ex D.L. 239/2003 agli Enti autorizzanti del progetto entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori della "Variante in cavo interrato A", dal pagamento delle quote di cui all'articolo 6, punto 2.b) e punto 3.b) e dalla conferma della realizzazione delle varianti prevista dal successivo art. 4 e previa accettazione dei relativi progetti da parte del Comune;
- f) inizio dei lavori di realizzazione della "Variante aerea B" e della "Variante aerea C" entro 90 giorni dal completamento del procedimento di Denuncia di Inizio Attività di

cui al precedente punto e) e dal pagamento delle quote di cui all'articolo 6, punto 2.c) e punto 3.c); l'inizio dei lavori sarà comunque subordinato anche al preventivo pagamento delle quote di cui all'articolo 6, punto 2.d) e punto 3.d), e alla costituzione con atto notarile di tutte le necessarie servitù di elettrodotto;

- g) conclusione dei lavori di realizzazione della "Variante aerea B" e "Variante aerea C" entro 120 giorni dall'inizio dei lavori, compresa la demolizione dei corrispondenti tratti di elettrodotto dismessi.

Articolo 4 – Garanzie e responsabilità delle Società

Le Società, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili della progettazione e della esecuzione dei lavori di realizzazione delle varianti di cui al precedente articolo 1, secondo regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti, in particolare di quelle relative agli appalti pubblici e della direttiva europea 2014/25/EU.

Si impegnano inoltre ad attuare ogni ragionevole azione finalizzata all'ottenimento dei necessari provvedimenti di autorizzazione e non sono responsabili dei tempi che occorreranno per tale ottenimento, né per il caso del mancato rilascio delle autorizzazioni, consensi, permessi, nulla osta, servitù di elettrodotto per fatti o atti non imputabili alle Società.

In caso di mancato rilascio delle autorizzazioni, consensi, permessi, nulla osta, servitù di elettrodotto per fatti o atti non imputabili alle Società, è fatto salvo il diritto delle Società di ottenere dall'Ente il pagamento di tutte le attività già svolte, opportunamente documentate, e di trattenere analogo importo qualora già versato, con corrispondente svincolo delle eventuali fideiussioni in atto.

Le Società comunicheranno tempestivamente all'Ente le difficoltà che dovessero insorgere nelle attività propedeutiche o esecutive dell'intervento. In tali circostanze, le Parti si impegnano vicendevolmente alla risoluzione amichevole delle problematiche attinenti, anche concordando interventi o rimedi ritenuti utili o necessari al compimento delle opere.

Le Parti concordano altresì che i termini e le tempistiche previste dalla presente convenzione possano essere concordemente rivisti e modificati per iscritto alla luce di eventuali ritardi nell'ottenimento di tutti i permessi o nel rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Nelle more dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo della RTN, qualora al momento della conclusione dei lavori relativi alla Variante in cavo interrato A lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi e/o realizzativi degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo e/o quello delle attività previste nel comparto urbanistico "Bertalia – Lazzaretto" fossero tali da non doversi ritenere più utile la realizzazione delle predette varianti aeree B e C, le Parti si impegnano sin d'ora a concordare le eventuali modifiche del presente Accordo al fine di rinunciare alla realizzazione delle varianti stesse.

La conferma della volontà di procedere con la realizzazione della "Variante aerea B" e della "Variante aerea C" dovrà comunque essere espressamente comunicata dal Comune a Terna prima della predisposizione delle relative istanze autorizzative.

Articolo 5 - Obblighi del Comune di Bologna

Il Comune si impegna a prestare ogni collaborazione utile alle Società, o chi per esse, per la predisposizione della documentazione necessaria alla progettazione ed alla autorizzazione, nonché per lo svolgimento dei lavori.

Il Comune si impegna altresì a comunicare alle Società la sua accettazione del progetto definitivo di ogni singola variante da sottoporre ad autorizzazione, di cui all'art. 2, lett. a), entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione dello stesso.

Il Comune dovrà infine ottenere, a propria integrale cura e spese, la disponibilità delle aree oggetto di intervento, attraverso l'acquisizione delle relative servitù di elettrodotto e l'espletamento di tutte le formalità conseguenti, ivi compresa la corresponsione delle relative indennità e di tutti i relativi oneri. Ove risulti necessario, per tali operazioni il Comune potrà chiedere supporto professionale alle Società, che si attiveranno anche a mezzo di propri incaricati, rimborsando le stesse dei maggiori costi sostenuti.

Articolo 6 - Contributo a carico del Comune e Termini di pagamento

Il contributo a carico dell'Ente per le attività di cui all'art. 2, ammonta complessivamente a euro 6.912.000,00 (seimilioninovecentododicimila/00) + IVA di legge, di cui:

- 1) euro 5.842.000,00 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila/00) + IVA di legge per le varianti alla linea doppia terna "Martignone – Battiferro", di proprietà Terna S.p.A. ("Variante in cavo interrato A")

- 2) euro 499.000,00 (quattrocentonovantanovemila/00) + IVA di legge per la variante aerea alla linea 132 kV “CP Calderara - S.Viola RT” / “Crevalcore RT - S.Viola RT” di proprietà Rete s.r.l. (“Variante aerea B”)
- 3) euro 571.000,00 (cinquecentosettantunmila/00) + IVA di legge per la variante alla linea 132 kV “S.Viola RT - Imola RT” / “S.Viola RT – Beverara RT” di proprietà Rete s.r.l. (“Variante aerea C”)

Dai contributi di cui sopra restano esclusi, in quanto al momento non quantificabili, i costi per la gestione delle terre e rocce da scavo, i ristori per eventuali danni arrecati alle proprietà necessari per l'esecuzione dei lavori, eventuali oneri per opere o variazioni progettuali al momento non prevedibili e/o prescritte in fase autorizzativa o rese necessarie in fase realizzativa, gli oneri relativi alle concessioni, tasse e canoni (inclusa occupazione del suolo pubblico).

Detti costi saranno determinati nel corso della progettazione esecutiva e dei lavori e dovranno essere corrisposti dal Comune, a fronte di una o più fatture, con scadenza a 30 giorni data ricevimento.

I contributi sopra indicati, non comprendono, inoltre, tutti gli oneri (indennità, costi notarili, ecc.) relativi alla costituzione delle necessarie servitù di elettrodotto e, in genere, alla disponibilità delle aree necessarie, che dovranno essere corrisposti direttamente ai soggetti proprietari all'atto della costituzione delle servitù definitive notarili, oppure a scelta delle Società, a queste ultime, a fronte di una o più fatture, con scadenza a 30 giorni data ricevimento, mano a mano che se ne dovrà effettuare il pagamento e/o il deposito presso la competente Tesoreria Provinciale.

Tenendo conto dei pagamenti già effettuati in esecuzione della Convenzione, come riportati in premessa, il pagamento dei contributi di cui sopra dovrà essere effettuato dal Comune nei seguenti termini, a fronte dell'emissione delle relative fatture, da parte di Terna S.p.A. e Rete s.r.l. con riferimento agli impianti di rispettiva competenza:

Per la “Variante in cavo interrato A”

1.a sarà trattenuta da parte di Terna la quota di euro 1.711.200,00 (unmilionesettecentoundicimiladuecento/00) + IVA di legge, già pagata dal Comune di

Bologna alla sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione della variante in cavo interrato dell'elettrodotto aereo in doppia terna 132 kV "Martignone -Battiferro";

1.b pagamento di un ulteriore acconto di euro 2.962.400,00 pari alla differenza tra l'80% del contributo di cui all'articolo 6 comma 1, punto 1), e la quota di euro 1.711.200,00 di cui all'articolo 6 punto 1.a, oltre IVA di legge, all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione della Variante in cavo interrato A;

1.c pagamento di euro 1.168.400,00, pari al restante 20% del contributo di cui all'articolo 6 comma 1, punto 1), oltre IVA di legge, prima dell'inizio dei lavori, che sarà comunicato da Terna al Comune con apposita nota.

Per la "Variante aerea B"

2.a alla sottoscrizione del presente Accordo integrativo Rete emetterà una nota di credito per l'importo di euro 1.382.700,00 + IVA di legge, versato dal Comune, in esecuzione della Convenzione, per la variante in cavo interrato alla linea 132 kV "CP Calderara RT - S.Viola RT" / "Crevalcore RT - S.Viola RT" ;

2.b pagamento del 30% del contributo di cui all'articolo 6 comma 1, punto 2), oltre IVA di legge, alla richiesta della realizzazione della "Variante aerea B" prevista all'articolo 4;

2.c pagamento del 50% del contributo di cui all'articolo 6 comma 1, punto 2), oltre IVA di legge, all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione della Variante aerea B;

2.d pagamento del restante 20% del contributo di cui all'articolo 6 comma 1, punto 2), oltre IVA di legge, prima dell'inizio dei lavori che sarà notificato al Comune con apposita comunicazione.

Per la "Variante aerea C"

3.a alla sottoscrizione del presente Accordo integrativo Rete emetterà una nota di credito per l'importo di euro 1.376.700,00 + IVA di legge , versato dal Comune, in esecuzione della Convenzione, per la variante in cavo interrato alla linea 132 kV "S. Viola RT- Imola RT" / "S. Viola RT – Beverara RT";

3.b. pagamento del 30% del contributo di cui all'articolo 6 comma 1, punto 3), oltre IVA di legge, alla conferma della realizzazione della "Variante aerea C" prevista all'articolo 4;

3.c pagamento del 50% del contributo di cui all'articolo 6 comma 1, punto 3), oltre IVA di legge, all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione della Variante aerea C;

3.d pagamento del restante 20% del contributo di cui all'articolo 6 comma 1, punto 3), oltre IVA di legge, prima dell'inizio dei lavori che sarà notificato al Comune con apposita comunicazione.

L'articolazione delle garanzie fideiussorie che le Società si impegnano a consegnare al Comune di Bologna, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, prevista all'articolo 6 della Convenzione sottoscritta, viene modificata come segue:

Per la "Variante in cavo interrato A"

4.a) sarà mantenuta la Garanzia bancaria n. 4801-17 già consegnata da Terna a favore del Comune per l'importo di 2.087.664,00 euro (1.711.200,00 + IVA); la fideiussione dovrà essere svincolata all'inoltro dell'istanza di autorizzazione per la costruzione ed esercizio delle opere;

4.b) a fronte dell'emissione della fattura per l'importo di cui all'articolo 6 punto 1.b) Terna si impegna a consegnare al Comune fideiussione bancaria di pari importo, escutibile a prima richiesta, con efficacia al pagamento della predetta fattura; la fideiussione sarà svincolata alla consegna della fideiussione di cui al successivo punto 4.c);

4.c) a fronte dell'emissione della fattura per l'importo di cui all'articolo 6 punto 1.c) Terna si impegna a consegnare al Comune fideiussione bancaria pari all'importo di cui alla predetta fattura, con efficacia al pagamento della medesima; tale fideiussione verrà progressivamente svincolata, in ragione dell'avanzamento della esecuzione dei lavori, all'atto della presentazione da parte delle Società, all'istituto garante ed al Comune, di idonea documentazione, validata dal Direttore dei Lavori attestante l'avvenuta esecuzione di lavori/servizi per importi pari allo svincolo richiesto; l'ultima tranche, pari al 20% dell'importo coperto dalla fideiussione di cui all'articolo 6 punto 4.c), sarà svincolata alla presentazione di una relazione del Direttore Lavori che attesti il completamento delle opere.

Per la "Variante aerea B" e la "Variante aerea C"

5.a) alla sottoscrizione del presente Accordo integrativo, previa ricezione delle note di credito di cui all'articolo 6, comma 2, punti 2.a) e 3.a), il Comune restituirà a Rete la Garanzia bancaria n. 4802-17 già costituita da parte di Rete a favore del Comune pari a

3.366.468,00 euro (2.759.400,00+IVA), a garanzia degli impegni assunti per le varianti in cavo interrato sulle linee Rete che non saranno realizzate;

5.b) a fronte dell'emissione delle fatture per gli importi di cui all'articolo 6 punti 2.b) e 3.b), le Società si impegnano a consegnare al Comune garanzia bancaria pari alla somma degli importi di cui all'articolo 6 punti 2.b) e 3.b), escutibile a prima richiesta, con efficacia al pagamento delle fatture corrispondenti agli importi di cui all'articolo 6 punti 2.b) e 3.b); la fideiussione dovrà essere svincolata all'inoltro dell'istanza di autorizzazione per la costruzione ed esercizio delle opere;

5.c) a fronte dell'emissione delle fatture per gli importi di cui all'articolo 6 punti 2.c) e 3.c), le Società si impegnano a consegnare al Comune garanzia bancaria pari alla somma degli importi di cui all'articolo 6 punti 2.c) e 3.c), escutibile a prima richiesta, con efficacia al pagamento delle fatture corrispondenti agli importi di cui all'articolo 6 punti 2.c) e 3.c); la fideiussione sarà svincolata alla consegna della fideiussione di cui al successivo punto 5.d);

5.d) a fronte dell'emissione delle fatture per gli importi di cui all'articolo 6 punti 2.d) e 3.d), le Società si impegnano a consegnare al Comune garanzia bancaria pari alla somma degli importi di cui all'articolo 6 punti 2.d) e 3.d), con efficacia al pagamento delle fatture corrispondenti agli importi di cui all'articolo 6 punti 2.d) e 3.d); tale fideiussione sarà svincolata alla presentazione di una relazione del Direttore Lavori che attesti il completamento delle opere.

Le fatture saranno liquidate in favore di ognuna Società secondo i relativi importi entro 30 gg dalla data di emissione delle stesse, a mezzo bonifici con coordinate bancarie indicate in fattura.

Al riguardo, le Parti si impegnano al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 23.08.10 e ss.mm.ii.

In caso di mancato pagamento anche parziale dei citati corrispettivi entro le scadenze indicate, le Società o chi per esse sospenderanno immediatamente tutti i lavori oggetto del presente Accordo integrativo, ed invieranno all'Ente una diffida di pagamento con preavviso di risoluzione a mezzo lettera raccomandata.

Nel caso in cui, decorsi 30 giorni dalla ricezione di tale preavviso, l'Ente non ottemperi al pagamento, le Parti convengono, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., che la presente Convenzione dovrà considerarsi senz'altro risolta.

Pertanto le Società invieranno al Comune un'ulteriore lettera raccomandata comunicando l'avvenuta risoluzione del presente Accordo Integrativo, trattenendo quanto già percepito anche in conto maggior avere e con diritto all'immediato svincolo di tutte le fidejussioni già consegnate ed eventualmente ancora in essere.

Articolo 7 - Revisione prezzi

Qualora per cause non imputabili alle Società i lavori non dovessero essere ultimati entro 54 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo integrativo, le stesse si riservano la facoltà di rivedere gli importi di cui all'articolo 6, tenendo conto delle eventuali variazioni del costo dei materiali e della manodopera intervenute nel frattempo. È inteso tra le Parti che non costituiscono cause imputabili alle Società, tra le altre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le conseguenze (ritardi o altro) delle eventuali modifiche che dovessero intervenire nei contenuti e/o nei termini di realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo della RTN, e/o dei ritardi e/o della mancata autorizzazione dei predetti interventi.

Articolo 8 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente scrittura le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Padova.

Articolo 9 - Registrazione

Le spese per l'eventuale registrazione del presente atto saranno a carico della parte che l'avrà richiesta.

_____, li _____

Per Terna S.p.A.

Per Rete s.r.l.

Per Comune di Bologna

Allegati: Planimetria DUDX17061B858022.